Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 20 gennaio 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 16 DEL 20 GENNAIO 1968:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Elenco delle istanze di indennizzo oggetto dei procedimenti instaurati dinanzi alla « Commissione arbitrale sui beni, diritti e interessi in Germania » con sede in Coblenza o dinanzi al Tribunale di Bonn, ai sensi del cap. V della « Convenzione di regolamento sulle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione », firmata a Bonn il 26 maggio 1952, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 841.

(286)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 16 DEL 20 GENNAIO 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **« Giudice », società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **C.I.B.S. - Compagnia Italiana Bronzi Speciali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1967. — **Casa vinicola Fazi Battaglia « Titulus », società per azioni, in Castelplanio Stazione (Ancona):** Rimborso di obbligazioni. — **« Elvea », società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1967. — **« Residence Palace », società per azioni in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1967. — **« Betulla », società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1967. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud 5,50 % VI e VII serie sorteggiate il 10 gennaio 1968. — **Succ. Italo Svizzera - Macchine agricole, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1967. — **Società cotonificio Rossi, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1967. — **Rabuffetti & C., società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni da L. 100.000 sorteggiate il 19 dicembre 1967. — **Rabuffetti & C., società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni da L. 1.000.000 sorteggiate il 19 dicembre 1967. — **« Flamina », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1968. — **« Telettra » - Laboratori di telefonia elettronica e radio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1967. — **« Sitrasb, Società italiana traforo Gran San Bernardo, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 5 gennaio 1968. — **Figli di Ettore**

Felisi, società per azioni in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1967. — **« DURST » - Fabbrica macchine e apparecchi fototecnici, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1967. — **« Galfa », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1967, n. 82904 di rep. — **« Galfa », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1967, n. 82902 di rep. — **« Seriom », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1959 - 6 % sorteggiate il 30 ottobre 1967. — **« Seriom », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1959 - 7 % sorteggiate il 30 ottobre 1967. — **« Seriom », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1958 - 7 % sorteggiate il 30 ottobre 1967. — **« Seriom », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1960 - 6 % sorteggiate il 30 ottobre 1967. — **S.P.A.N. - Società Partenopea di Navigazione, società per azioni, in Napoli:** Estrazione di obbligazioni. — **Società azionaria vermouth aperitivi spumanti F.lli Gancia & C. S.A.V.A.S., società per azioni, in Canelli (Asti):** Obbligazioni sorteggiate l'11 gennaio 1968. — **« Necchi », società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 4 gennaio 1968. — **A.T.A.G. - Articoli Tecnici Amianto Gomma, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1967. — **Immobiliare Borromei Gorani (Immobiliare Audere), società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1968. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Annullamento di obbligazioni IRI 6 % 1958-1978.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1967, n. **1329**.

Concessione di un contributo all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) di un contributo di lire 2.000 milioni, da ripartire in due quote di pari importo, destinate rispettivamente al reintegro di spese sostenute per il funzionamento dell'ente e al pagamento di somme da esso dovute all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per trasporto di merci e di materiali assistenziali.

Art. 2.

L'onere di lire 2.000 milioni, di cui al precedente articolo sarà fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 28 dicembre 1967, n. **1330**.

Nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La nomina ad aiuto ricevitore del lotto si consegue mediante concorso pubblico per esami, salvo il caso di cui al successivo articolo 9 della presente legge.

Il concorso è indetto con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Per ottenere l'ammissione al concorso per la nomina ad aiuto ricevitore del lotto i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32; per le categorie dei candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare anche in caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) buona condotta;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

5) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Gli aiuto ricevitori aggiunti, coloro che pur non rivestendo tale qualifica abbiano riportato l'idoneità nel concorso previsto dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 1958, n. 40, e i commessi avventizi del lotto sono ammessi, prescindendosi dai limiti di età, al primo concorso successivo alla pubblicazione della presente legge.

Il Ministro per le finanze, con decreto motivato, dispone l'esclusione dal concorso, soltanto per difetto dei requisiti prescritti. Agli interessati deve essere data notizia della esclusione.

Art. 2.

Il limite di età di 32 anni stabilito dall'articolo precedente è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla stessa data.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal numero 2 dell'articolo precedente, purchè complessivamente non si superino i limiti di età ivi fissati.

Art. 3.

L'amministrazione stabilisce, di volta in volta, il numero dei posti disponibili nel ruolo da mettere a concorso.

E' in facoltà dell'amministrazione mettere a concorso, oltre i posti disponibili alla data del bando, anche quelli che si faranno vacanti nel personale di ruolo, in dipendenza di collocamento a riposo di ufficio del personale stesso e delle promozioni da aiuto ricevitore a ricevitore, nel semestre successivo alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

Le nomine a tali posti in eccedenza sono conferite al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima.

La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro per le finanze, è composta dall'ispettore generale per il lotto e le lotterie ovvero da altro funzionario pari grado in servizio presso l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie e da tre funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso l'ispettorato medesimo.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva, in servizio presso detto ispettorato con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Il colloquio previsto dall'articolo 9 della presente legge è sostenuto davanti ad una commissione di composizione conforme a quella di cui ai commi precedenti.

Art. 4.

Gli esami del concorso per la nomina ad aiuto ricevitore del lotto consistono in due prove scritte ed in una orale.

Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le prove scritte vertono: la prima su un componimento di italiano e la seconda su un problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale verte, oltre che sulla materia oggetto della seconda prova scritta, sulle seguenti materie:

nozioni sulle disposizioni che regolano il servizio del lotto e sull'ordinamento dell'amministrazione finanziaria;

nozioni sulla Costituzione italiana e sulla storia d'Italia dal 1815.

Le prove scritte si svolgono contemporaneamente presso le intendenze di finanza, sedi di estrazione; quella orale è sostenuta a Roma presso il Ministero delle finanze, ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Per lo svolgimento delle prove scritte presso le sedi di estrazione è costituito un comitato di vigilanza, presieduto dall'intendente di finanza e composto da un funzionario designato dal Ministero e da altri due nominati dall'intendente.

Funge da segretario un funzionario dell'intendenza.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che riportino una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale i candidati devono conseguire almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è data dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte ed in quella orale.

Art. 5.

Nei concorsi per la nomina ad aiuto ricevitore del lotto sono preferiti a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione del lotto;
18) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 6.

Espletate le prove di concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel bollettino ufficiale del personale del lotto. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il quinto di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di conferire i posti medesimi nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad altrettanti candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Coloro che hanno conseguito la nomina ad aiuto ricevitore del lotto decadono dalla nomina stessa qualora non assumano servizio entro il termine stabilito.

Art. 7.

L'aiuto ricevitore del lotto prima di assumere servizio deve prestare giuramento davanti all'intendente di finanza, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene ».

Il rifiuto di prestare giuramento importa la decadenza dalla nomina.

Art. 8.

Gli aiuto ricevitori sono inquadrati in apposito ruolo che costituirà la base per la nomina a ricevitore.

Art. 9.

Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 4 febbraio 1958, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi del lotto possono, prescindendosi dai limiti di età, acquisire annualmente la qualifica di aiuto ricevitore dopo l'esito favorevole di un esame consistente in un colloquio vertente in materia di servizio ».

Le unità di detto personale che possono acquisire annualmente la qualifica di aiuto ricevitore non possono essere superiori al numero corrispondente al terzo dei posti non coperti ai fini dell'organico di cui all'articolo 1 della citata legge 4 febbraio 1958, n. 40, salva l'osservanza delle disposizioni per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e categorie assimilate.

Il colloquio è indetto con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Sono abrogati gli articoli 66 e 69 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e sucessive modificazioni e gli articoli 168, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 e 188, del regolamento sul lotto approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e sucessive modificazioni, nonchè tutte le norme in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1967, n. 1331.

Prelevamento di lire 792.600.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967.

Signor Presidente,

Il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 792.600.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero degli affari esteri:		
Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali (cap. n. 1621) . . . . . (per indilazionabili esigenze prima non prevedibili)		L. 212.600.000
Ministero dell'interno:		
Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. (capitolo n. 1461) . . . . . . (per inderogabili spese relative alla lotta alla delinquenza e ad altre inerenti a speciali servizi di sicurezza, nonchè a quelle per la lotta alla delinquenza organizzata prima non adeguatamente prevedibili)	L. 80.000.000	
Contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali, ecc. (capitolo n. 1181)	» 400.000.000	
Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. (capitolo n. 2487) . . . . . (assegnazioni indispensabili per sopravvenute urgenti necessità connesse con i recenti movimenti tellurici in Sicilia e con il sinistro verificatosi nella città di Udine)	» 100.000.000	» 580.000.000
		L. 792.600.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 29 aprile 1967, n. 230;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, è autorizzato il prelevamento di L. 792.600.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 1621. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . .	L.	212.600.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 1181. — Contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali, ecc. . . .	»	400.000.000
Cap. n. 1461. — Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. . .	»	80.000.000
Cap. n. 2487. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. .	»	100.000.000
	L.	792.600.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 158. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1967, n. **1332**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Marco Evangelista, nel comune di Carbonia (Cagliari).

N. 1332. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 7 settembre 1965, integrato con altro di pari data e con due dichiarazioni entrambe del 21 luglio 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Marco Evangelista, in contrada Is Gannaus del comune di Carbonia (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 139. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1967, n. **1333**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe Artigiano, nel comune di Iglesias (Cagliari).

N. 1333. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 7 settembre 1965, integrato con altro di pari data e con due dichiarazioni entrambe del 21 giugno 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe Artigiano, in contrada Campo Romano del comune di Iglesias (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 140. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1967, n. **1334**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Iglesias (Cagliari).

N. 1334. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 7 settembre 1965, integrato con altro di pari data e con due dichiarazioni entrambe del 21 giugno 1967, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nella zona « Case Operaie » di Iglesias (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 137. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1967, n. **1335**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Salvatore, nel comune di Acri (Cosenza).

N. 1335. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di S. Marco e Bisignano in data 1° luglio 1963, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Salvatore, in frazione Duglia di Acri (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 138. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1967, n. **1336**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pasquale Baylon, in Trieste.

N. 1336. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trieste in data 25 luglio 1966, integrato con due dichiarazioni del 20 maggio 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pasquale Baylon, in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 131. — GRECO

LEGGE 10 gennaio 1968, n. 8.

Modificazioni della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, in materia di promozioni e di riconoscimento dei servizi prestati dai collocatori e della legge 22 luglio 1961, n. 628, in materia di formazione del consiglio d'amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 6 e 7 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sono sostituiti dal seguente articolo:

« La promozione alla qualifica di collocatore superiore si consegue, per i posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i collocatori capi, che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

Art. 2.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini della anzianità richiesta per la promozione a primo collocatore è valutato per intero il servizio prestato a contratto e, per metà, il servizio prestato in qualità di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586, e di corrispondente di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

Agli effetti del trattamento di quiescenza può essere riscattato, a domanda, il periodo di servizio prestato a contratto nelle qualifiche di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562, e nelle posizioni di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586, e di corrispondente di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562. Si applicano a tal fine le disposizioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato ».

Art. 3.

I rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sono stabiliti in numero di quattro, di cui uno appartenente al ruolo dei collocatori.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 18 gennaio 1968, n. 9.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, riguardante la corresponsione di un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, riguardante la corresponsione di un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione, con le seguenti modificazioni:

dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo 6-*bis*:

« L'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo provvede anche a corrispondere per i semi di colza e ravizzone prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e sottoposti a disoleazione in Italia nel corso della stessa campagna, l'integrazione supplementare di lire 421,875 al quintale, istituita con regolamento numero 876/67/CEE dal Consiglio del 20 novembre 1967.

La liquidazione delle somme dovute a titolo di integrazione supplementare sarà effettuata secondo i criteri di cui al precedente articolo 3 e sulla base della documentazione richiesta per l'integrazione ordinaria ».

All'articolo 7, è aggiunto il seguente comma:

« Parimenti, sempre con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze, potranno essere rimborsate o accreditate alle ditte interessate l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine sugli oli di semi, sugli oli di semi idrogenati, sugli oli acidi di semi nonchè sugli acidi grassi da oli di semi impiegati nella preparazione dei prodotti industriali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769 ».

All'articolo 9, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Il diritto erariale speciale di cui al precedente articolo non viene applicato per le partite di semi di colza e di ravizzone, di olio di colza e di ravizzone, di olio di colza e di ravizzone parzialmente o totalmente idrogenato e di prodotti diversi dai semi e contenenti oli di colza e di ravizzone, le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino viaggianti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — FANFANI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 18 gennaio 1968, n. 10.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, recante norme per l'erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, concernente norme per l'erogazione della integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-1968, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 4, quarto comma, le parole: « entro 15 giorni dall'avvenuta vendita », sono sostituite con le altre: « entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto ritiro delle olive acquistate, risultante dalla dichiarazione dell'acquirente »; sono sostituite altresì le parole: « l'indicazione » con le altre: « all'individuazione ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-*bis*. — Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 10, se il ritiro delle olive da parte dell'acquirente è avvenuto prima del 22 novembre 1967, il termine di quindici giorni di cui al quarto comma dell'articolo 4 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I due esperti facenti parte del Consiglio di amministrazione dell'AIMA ai sensi dell'articolo 5, lettera *h*), della legge 13 maggio 1966, n. 303, ai fini del trattamento economico per le missioni compiute nell'interesse dei servizi dell'azienda, sono equiparati ai funzionari con qualifica di direttore generale. Ai componenti dell'anzidetto Consiglio, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti, è attribuito un compenso annuo lordo comprensivo dei gettoni di presenza dovuti per la partecipazione alle riunioni consiliari ».

All'articolo 19, primo comma, dopo le parole: « può essere autorizzata » sono inserite le altre: « per la esecuzione degli interventi nel settore agricolo »; e dopo le parole: « a breve termine » sono inserite le altre: « e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I contratti relativi alla stipulazione dei prestiti di cui al precedente primo comma sono assoggettati a imposta fissa di registro di lire mille e gli altri atti concernenti la stipulazione dei prestiti medesimi sono esenti da qualsiasi altra imposta ».

All'articolo 22, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Qualora le somme assegnate all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per gli oneri di carattere generale relativi all'applicazione del presente decreto e del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, risultassero insufficienti, l'azienda stessa è autorizzata ad utilizzare le somme stanziate ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1966, n. 303, per le spese generali di funzionamento, disponendo le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

« Art. 23-*bis*. — Trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto non potranno essere presentate domande di integrazione di prezzo per l'olio prodotto nella campagna 1966-67 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — FANFANI — REALE — PIERACCINI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1967.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanee;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 dell'8 luglio 1967;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 28 novembre 1967;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 29 maggio 1967:

Concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aminodiazina (2 amino pirimidina), per la fabbricazione di sulfamidici in genere (con validità fino al 24 dicembre 1967)	25 dicembre 1967	24 giugno 1968
2. Autoveicoli completi, per la sostituzione della carrozzeria (con validità fino all'8 dicembre 1967)	9 dicembre 1967	8 giugno 1968
3. Caffè crudo in grani, per essere decaffeinato (con validità fino al 3 dicembre 1967)	4 dicembre 1967	3 giugno 1968
4. Canapa, per essere trasformata in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (fili, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 27 dicembre 1967)	28 dicembre 1967	27 giugno 1968
5. Carbone attivo, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 dicembre 1967)	25 dicembre 1967	24 giugno 1968
6. Etere viniletilico ed acetilacetone, per la fabbricazione di sulfamidici (con validità fino al 15 dicembre 1967)	16 dicembre 1967	15 giugno 1968
7. Fili, lastre, nastri di materia metallica, negli spessori o diametri da mm. 0,35 e mm. 3, dorati o laminati a titolo 25 per mille, da impiegarsi nella fabbricazione di occhiali e montature di occhiali da esportare (con validità fino al 18 dicembre 1967)	19 dicembre 1967	18 giugno 1968
8. Glucosio, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 dicembre 1967)	25 dicembre 1967	24 giugno 1968
9. Lastre di vetro o di cristallo dei tipi speciali per automobili, per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1967)	1° gennaio 1968	30 giugno 1968
10. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 31 dicembre 1967)	1° gennaio 1968	30 giugno 1968
11. Massa di cacao (cacao macinato « liquor »), per la estrazione del burro di cacao, della polvere e delle bucce (con validità fino al 18 dicembre 1967)	19 dicembre 1967	18 giugno 1968
12. Olii greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 31 dicembre 1967)	1° gennaio 1968	30 giugno 1968
13. Olio di anilina, per la fabbricazione di acetanilide (con validità fino al 24 dicembre 1967)	25 dicembre 1967	24 giugno 1968
14. Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in recipienti di legno in genere (mastelli, fusti, barili, ecc.) ed in recipienti di lamiera, per essere riconfezionati in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 24 dicembre 1967)	25 dicembre 1967	24 giugno 1968
15. Pigmenti fluorescenti Day Glo, per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 dicembre 1967)	17 dicembre 1967	16 giugno 1968
16. Tessuti di cotone, incerati o pegamoidati; finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti; contachilometri e orologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizione e segmenti per frizione, per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1967)	1° gennaio 1968	30 giugno 1968

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1967

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per le finanze
PRETI

(248)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1967.

Determinazione delle quantità di stupefacenti da produrre e mettere in vendita durante l'anno 1968.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti con i quali le sottoelencate ditte sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti;

Visti i testi delle convenzioni e protocolli internazionali in materia di stupefacenti;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di stupefacenti per l'anno 1968;

Visti gli articoli 5, 6, 7 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

1) La ditta Carlo Erba, via Imbonati, 24, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1968:

Morfina base: kg. 20;
Codeina base: kg. 484;
Etilmorfina base: kg. 143;
Diidrocodeina base: kg. 120;
Folcodina base: kg. 5;
Ossicodone base: kg. 6;
Idrocodone base: kg. 30;
Petidina base: kg. 15;
Metadone base: kg. 3;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

2) La ditta SIRCAI - Società Italiana Ricerche Chimiche Applicazioni Industriali, via Folli, 46-48, Milano, e autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1963:

Morfina base: kg. 20;
Codeina base: kg. 484;
Etilmorfina base: kg. 143;
Ossicodone base: kg. 5;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

3) La ditta SIFAC - Società Italiana Fabbricazione Alcaloidi e Prodotti Chimici, via Robbio, 29, Confienza (Pavia) è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1968:

Morfina base: kg. 20;
Codeina base: kg. 572;
Etilmorfina base: kg. 169;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

4) La ditta SALARS, via S. Francesco, 5, Camerlata (Como), è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1968:

Morfina base: kg. 20;
Codeina base: kg. 660;
Etilmorfina base: kg. 195;
Diidrocodeina base: kg. 60;
Folcodina base: kg. 10;
Ossicodone base: kg. 4;
Idrocodone base: kg. 60;
Tebacone base: kg. 5;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

5) L'Istituto Luso Farmaco d'Italia, via Carnia, 26, Milano, è autorizzato a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1968:

Destromoramide base: kg. 3;

6) La ditta Farmaceutici Italia, via Schiapparelli, 8, Settimo Torinese (Torino), è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1968:

Petidina base: kg. 120;

7) La ditta Maggioni, via Forlanini, 23, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1968:

Petidina base: kg. 25;

8) La ditta Franco Tosi, via Chiasserini, 119, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1968:

Metadone base: kg. 1.

Le presenti autorizzazioni sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968.

Roma, addì 7 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: VOLPE

(82)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1968.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Marcianise, di 2ª categoria, con sede in Marcianise (Caserta) e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera del 14 novembre 1967, con la quale il commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Marcianise, di 2ª categoria, con sede in Marcianise (Caserta), ha chiesto la messa in liquidazione dell'azienda;

Considerato che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, lettera *b*), del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Marcianise, di 2ª categoria, con sede in Marcianise (Caserta), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(549)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 9 novembre 1967, n. 6414/4318, registrato alla Corte dei conti in data 2 dicembre 1967 (registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 124), è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 3.612.562, (lire tremilioniseicentododicimilacinquecentosessantadue), l'indennità pr i terreni espropriati in agro del comune di Serra Pedace (Cosenza), della superficie di ettari 133.35.30 nei confronti della ditta CAMPAGNA Domenico fu Carlo, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 15 luglio 1951, n. 703, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 1.450.000, già liquidato con decreto ministeriale 19 settembre 1957, n. 3106/1010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1958) — nella misura di L. 2.162.562.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.693.315 (lire unmilioneseicentonovantatremilatrecentoquindici).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.850.000 (lire tremilioniottocentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 3 ottobre 1967.

(13064)

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Bollettino ufficiale della « Lotteria Italia »
(Manifestazione 1967)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Roma il 6 gennaio 1968 ed esito della manifestazione radio-televisiva « Partitissima ».

A) Premi ai biglietti venduti, estratti, abbinati ai cantanti « capitani » classificati nell'ordine:

1) Biglietto serie B n. 82377:
L. 150.000.000 abbinato alla cantante « capitano » Dalidà.

2) Biglietto serie BD n. 18649:
L. 130.000.000 abbinato alla cantante « capitano » R. Pavone.

3) Biglietto serie Q n. 85482:
L. 115.000.000 abbinato al cantante « capitano » C. Villa.

4) Biglietto serie D n. 69947:
L. 110.000.000 abbinato alla cantante « capitano » O. Vanoni.

5) Biglietto serie CA n. 16824:
L. 105.000.000 abbinato al cantante « capitano » D. Modugno.

6) Biglietto serie CU n. 22741:
L. 100.000.000 abbinato al cantante « capitano » B. Solo.

B) Premi di L. 15.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	B	n. 09116	19) Bigl. serie	BC	n. 62291
2) » »	E	» 74451	20) » »	BF	» 65689
3) » »	H	» 15844	21) » »	BF	» 83886
4) » »	H	» 19426	22) » »	BG	» 50107
5) » »	L	» 04092	23) » »	BI	» 44290
6) » »	M	» 15421	24) » »	BI	» 47851
7) » »	M	» 17859	25) » »	BN	» 07280
8) » »	O	» 47660	26) » »	BN	» 40739
9) » »	O	» 67845	27) » »	BU	» 88284
10) » »	T	» 95690	28) » »	CD	» 97860
11) » »	AB	» 72204	29) » »	CG	» 79053
12) » »	AE	» 15784	30) » »	CM	» 71876
13) » »	AN	» 66998	31) » »	CN	» 02606
14) » »	AO	» 85664	32) » »	CR	» 87421
15) » »	AR	» 82336	33) » »	CT	» 16155
16) » »	AU	» 91884	34) » »	CT	» 82542
17) » »	AV	» 51504	35) » »	CZ	» 51500
18) » »	BB	» 28685			

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie B n. 82377 vincente il primo premio	L. 3.150.000
2) al venditore del biglietto serie BD n. 18649 vincente il secondo premio	» 2.100.000
3) al venditore del biglietto serie Q n. 85482 vincente il terzo premio	» 1.500.000
4) al venditore del biglietto serie D n. 69947 vincente il quarto premio	» 1.000.000
5) al venditore del biglietto serie CA n. 16824 vincente il quinto premio	» 1.000.000
6) al venditore del biglietto serie CU n. 22741 vincente il sesto premio	» 1.000.000

Ai venditori dei trentacinque biglietti, vincenti i premi di L. 15.000.000, L. 350.000 ciascuno.

(554)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Chiaromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1968, il comune di Chiaromonte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.551.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(409)

Autorizzazione al comune di Francavilla sul Sinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1968, il comune di Francavilla sul Sinni (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.119.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(411)

Autorizzazione al comune di Filiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1968, il comune di Filiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.765.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(410)

Autorizzazione al comune di Genzano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1968, il comune di Genzano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.841.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(412)

Autorizzazione al comune di Calvera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1968, il comune di Calvera (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.202.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(413)

Autorizzazione al comune di Baragiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1968, il comune di Baragiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.701.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(414)

Autorizzazione al comune di Balvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1968, il comune di Balvano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.066.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(415)

Autorizzazione al comune di Avigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1968, il comune di Avigliano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.506.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(416)

Autorizzazione al comune di Abriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1968, il comune di Abriola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.895.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(417)

Autorizzazione al comune di Acerenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1968, il comune di Acerenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.014.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(418)

Autorizzazione al comune di Albano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1968, il comune di Albano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.405.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(419)

Autorizzazione al comune di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1968, il comune di Atella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.510.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(420)

Autorizzazione al comune di Marsiconuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Marsiconuovo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.921.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(421)

Autorizzazione al comune di Marsicovetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Marsicovetere (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.806.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(422)

Autorizzazione al comune di Teana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Teana (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.165.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(423)

Autorizzazione al comune di Vaglio Basilicata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Vaglio Basilicata (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.054.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(424)

Autorizzazione al comune di Campomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Campomaggiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.291.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(427)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Castelluccio Superiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.222.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(425)

Autorizzazione al comune di Banzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Banzi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.853.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(428)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Castelluccio Inferiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.426.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(426)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 19 gennaio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,90	624,93	624,90	624,90	—	624,90	624,90	624,90	624,88
$ Can.	574,40	573,15	572 —	573,05	572,50	—	573 —	573,05	574,40	573,75
Fr. Sv.	143,78	143,75	143,80	143,715	143,70	—	143,73	143,715	143,78	143,76
Kr. D.	83,81	83,80	83,8150	83,81	83,75	—	83,79	83,81	83,81	83,80
Kr. N.	87,46	87,46	87,46	87,45	87,45	—	87,4675	87,45	87,46	87,45
Kr. Sv.	121,07	121,08	121,05	121,05	121,10	—	121,03	121,05	121,07	121,06
Fol.	173,33	173,34	173,38	173,365	173,25	—	173,34	173,365	173,33	173,33
Fr. B.	12,57	12,58	12,58	12,5830	12,57	—	12,5795	12,5830	12,57	12,575
Franco francese	126,83	126,70	126,76	126,725	126,70	—	126,725	126,725	126,83	126,85
Lst.	1505,50	1505,10	1504,95	1505,30	1504,75	—	1505,25	1505,30	1505,50	1505,10
Dm. occ.	156,02	156,14	156,1450	156,17	156,05	—	156,22	156,17	156,02	156,05
Scell. Austr.	24,14	24,14	24,14	24,1440	24,10	—	24,145	24,1440	24,14	24,14
Escudo Port.	21,90	21,88	22 —	21,875	21,90	—	21,9175	21 —	21,87	21,87
Peseta Sp.	8,97	8,97	8,98	8,9755	8,95	—	8,976	8 —	8,97	8,87

Media dei titoli del 19 gennaio 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	105,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	96 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 gennaio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,90
1 Dollaro canadese	573,025
1 Franco svizzero	143,722
1 Corona danese	83,80
1 Corona norvegese	87,459
1 Corona svedese	121,04
1 Fiorino olandese	173,352
1 Franco belga	12,561
1 Franco francese	126,725
1 Lira sterlina	1505,275
1 Marco germanico	156,195
1 Scellino austriaco	24,144
1 Escudo Port.	21,896
1 Peseta Sp.	8,976

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « N. Giannattasio », di Rossano (Cosenza), ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.13.III.25/4.1270, in data 1° dicembre 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « N. Giannattasio » di Rossano (Cosenza) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(283)

Autorizzazione agli istituti riuniti di beneficenza, di Umbertide (Perugia), ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.13.III.58/7/1672, in data 30 novembre 1967, il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, ha autorizzato gli istituti riuniti di beneficenza di Umbertide (Perugia) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale civile di Umbertide.

(284)

Autorizzazione all'amministrazione degli istituti ospitalieri di Verona ad istituire un corso di specializzazione in fisiokinesiterapia.

Con decreto n. 300.13.1610 in data 23 novembre 1967 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli istituti ospitalieri di Verona è autorizzata ad istituire un corso biennale di specializzazione in fisiokinesiterapia, riservato alle infermiere prefessionali ed assistenti sanitarie visitatrici.

(285)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Marcianise, di 2ª categoria, con sede in Marcianise (Caserta), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 8 gennaio 1968, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Marcianise, di 2ª categoria, con sede in Marcianise (Caserta), e pone lo stesso in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Michele Accinni è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Marcianise, di 2ª categoria, con sede in Marcianise (Caserta), ed i signori avv. Gaetano Scognamiglio, avv. Ferdinando De Franciscis e Luca Marzano sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1968

Il Governatore: CARLI

(550)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno, sono attualmente disponibili ventuno posti;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Considerato che, ai sensi del suindicato art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere messi a pubblico concorso altri nove posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei trenta posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9, e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati, che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889), ovvero del corrispondente diploma previsto dall'ordinamento anteriore.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *f*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 apirle 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a quarantacinque anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio;

d) degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro;

e) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

f) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di quaranta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture, dopo il termine prescritto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti

nella lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), su cui intendono sostenere la prova orale, di cui al n. 8) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati che desiderano concorrere anche ai posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 8 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 9, ovvero le prove di cui all'art. 8 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 8.

L'esame consta di due prove scritte e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

1) ragioneria generale; ragioneria privata; ragioneria pubblica: Stato, provincie, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; computisteria (interesse e sconto, fondi pubblici e privati); calcolo finanfiziario (rendite ed ammortamento);

2) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

3) nozioni di diritto tributario (tributi statali: imposta complementare sul reddito complessivo, imposta sui redditi di ricchezza mobile, imposta sul reddito dominicale dei terreni, imposta sul reddito agrario, imposta sui fabbricati, imposta di bollo, imposta di registro, imposta generale sull'entrata; tributi locali: imposta di famiglia, imposta sul valore locativo, imposta di consumo);

4) legislazione amministrativa concernente i servizi contabili.

La legislazione amministrativa è la seguente: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni; regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni (limitatamente alle norme concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dei comuni e delle provincie); legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e successive modificazioni e integrazioni (limitatamente alle norme concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dei predetti enti); testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

5) nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;

6) nozioni di diritto privato;

7) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

8) lingua straniera (francese o inglese o tedesco a scelta del concorrente).

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1) e 2); la prova orale verte su tutto il programma.

Nella prova orale sulla lingua straniera, di cui al n. 8), il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua straniera, tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua straniera e viceversa, potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, a termini dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996.

Il maggior punteggio, assegnato ai sensi del precedente comma, è aggiunto alla votazione complessiva di cui all'art. 15 del presente bando.

Art. 9.

I candidati che aspirino a concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione delle aule in cui tali prove si svolgeranno, sarà comunicato, non meno di quindici giorni prima, ai candidati ammessi al concorso. Del diario verrà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Alla prova orale, che avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione gudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 13.

I candidati che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti (indicati nel successivo art. 14), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 14.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 13, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) mutilato od invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio;

10) vedova ed orfano di caduto sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

19) ex dipendente o dipendente dell'amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati, invalidi per servizio, giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio alla visita collegiale di controllo prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati mutilati e invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e l'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi del lavoro alla visita di controllo di cui all'art. 7 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I candidati, invalidi civili, sono tenuti a presentare la dichiarazione della commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 18, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 18.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati vice ragionieri in prova della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno con il seguente trattamento economico netto mensile:

Stipendio	L. 76.016
Indennità integrativa speciale	» 17.991
Totale netto mensile . . .	L. 94.007

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunte di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazione a commissioni, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.)

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il funzionario dirigente il servizio 3° della Divisione affari generali della direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1967
Registro n. 33 *Interno, foglio n.* 191

(50)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a due posti di assistente di geofisica e meteorologia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico della marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, concernente il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, della Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette Accademie;

Visto l'effettivo fabbisogno del personale degli assistenti dell'Istituto idrografico in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di assistente di geofisica e meteorologia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico della marina di Genova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in fisica, o in matematica, o in ingegneria, o in fisica matematica;

b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione dall'impiego nella pubblica amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 40°. Coloro che hanno superato il 40° anno, ma non il 45° possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Si prescinde dal limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo o siano alle dipendenze della Marina.

L'anzidetto limite di età è elevato nei confronti di coloro che appartengono a categorie a cui favore leggi speciali prevedono deroghe.

Il limite massimo, comunque, non potrà superare, anche in caso di cumulo di benefici i 45 anni di età elevati a 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) che non è incorso nella destituzione dall'impiego nella pubblica amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) se abbia o meno riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente bneficia;

p) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

q) l'impegno a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi-scuole.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultano pervenute al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª) dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

Inoltre, le domande che perverranno prive delle indicazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, o prive di autentica della firma, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 13.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 400 con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una orale ed una prova pratica, giusta il programma annesso al presente decreto.

La durata e le modalità dello svolgimento delle prove saranno stabilite dalla commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo nella sede che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione e sarà così composta:

vice direttore dell'Istituto idrografico della marina di Genova, presidente;

professore titolare presso l'Istituto idrografico della cattedra di geofisica e meteorologia, membro;

tre professori di università o dell'istituto idrografico o dell'Accademia navale, membri;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa, segretario senza voto.

Art. 9.

Per ciascuna prova (scritta, orale e pratica) la commissione dispone di 10 punti.

Art. 10.

Il tema della prova scritta sarà formulato dalla commissione giudicatrice e sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di essa.

Art. 11.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato alla prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale è necessario che il candidato riporti nella prova scritta una votazione di almeno 7/10.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e alla prova pratica la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle singole prove.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

Art. 12.

La classificazione dei candidati in graduatoria sarà stabilita sommando il voto conseguito nella prova scritta col voto riportato nella prova orale e col voto riportato nella prova pratica.

Espletate le prove di concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato le prove e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 400 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 400, del sindaco del comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400.

Art. 14.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 400, rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale, corredato di un certificato dei punti riportati negli esami speciali universitari;

6) certificato medico in bollo da L. 400, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 400:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 400;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva in bollo da L. 400.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio (munita delle prescritte marche da bollo da L. 400).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, in carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni.

Art. 15.

I vincitori del concorso, con decreto ministeriale, conseguiranno la nomina ad assistente di geofisica e meteorologia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico della marina di Genova.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di assistente di ruolo presso un istituto d'istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Art. 16.

Ai candidati assunti spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1966

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1967
Registro n. 115 *Difesa, foglio n.* 123.

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame comprende: una prova scritta, un colloquio ed una prova pratica.

PROVA SCRITTA

a) Svolgimento di un tema su uno degli argomenti della prova orale;

PROVA ORALE

b) I. *Fisica generale*

Meccanica

Cinematica-Statica-Dinamica
Campo gravitazione-Campo della gravità terrestre
Fondamenti della elasticità
Tensione superficiale e capillarità
Statica e dinamica dei fluidi
Acustica e fondamenti di ultracustica
Propagazione delle onde elastiche nei fluidi e nei solidi
Velocità-Riflessione-Rifrazione-Diffrazione delle onde elastiche.

Termologia e termodinamica

Termometria e calorimetria
Termodinamica-Fondamenti della teorìa cinetica dei gas - Calori specifici dei gas perfetti
Gas reali
Trasformazioni reversibili e trasformazioni irreversibili
Entropia
Cambiamenti di stato e calori latenti.

Ottica

Leggi della propagazione della luce
Ottica geometrica
Fenomeni di interferenza
Diffrazione della luce
Polarizzazione della luce
Fotometria
Fondamenti di spettroscopia
Strumenti ottici.

Elettrologia ed elettromagnetismo

Elettrostatica
Magnetostatica
Elettrodinamica
Induzione elettromagnetica
Magnetismo - Sostanze para - dia e fenomagnetiche - Antiferro magnetismo e ferrimagnetismo
Onde elettromagnetiche Equazioni di Maxwell - Propagazione delle onde elettromagnetiche;
Fenomeni elettro-ottici e magneto-ottici;
Termoelettronica;
Fotoelettronica;
Conduzione nei gas;
Radiazioni e trasformazioni dell'energia raggiante;
Fondamenti di fisica nucleare;

II. — *Fondamenti di fisica terrestre*

Sismologia

Sismi - Onde sismiche - Sismografi - Sismicità della terra - Cenni sulla costruzione interna della terra.

Meteorologia

Struttura e composizione dell'atmosfera terrestre;
Fondamenti della dinamica e della termodinamica dell'atmosfera;
Umidità dell'aria e sua misura;
Moti dell'aria senza attrito e con attrito;
Adiabatiche in aria secca;
Adiabatiche in aria umida;
Temperatura potenziale;
Cenni sulla circolazione generale dell'atmosfera;
Cicloni e anti-cicloni;
Circolazioni periodiche;
Cicloni delle latitudini medie - Cicloni tropicali;
Fisica delle nubi;
Cenni di elettricità atmosferica;
La radiazione solare - La costante solare;
Assorbimento atmosferico della radiazione;
Strumenti per la misura della radiazione solare e della radiazione notturna;
Fenomeni ottici dell'atmosfera.

Geomagnetismo

Il campo magnetico terrestre (c.m.t.) - Distribuzione del c.m.t. e cenni sulle teorie dell'origine del c.m.t.;
Misure assolute e misure relative del c.m.t.;
Le variazioni del c.m.t.;
La variazione diurna del c.m.t.;
La variazione secolare del c.m.t.;
Tempeste magnetiche;
Sondaggi ionosferici;
Origine delle regioni ionosferiche - Variazioni ionosferiche;
Cenni sulle teorie delle variazioni e delle perturbazioni del c.m.t.;
Correlazioni tra attività geomagnetica e fenomeni solari e terrestri.

Oceanografia

Le acque oceaniche: caratteristiche fisiche e chimiche;
Masse d'acqua - Ripartizione generale di temperatura, salinità e densità;
Correnti marine - Onde - Maree;
Circolazione oceanica.

PROVA PRATICA

c) Una lezione assegnata con almeno 24 ore di anticipo su argomento del programma di cui al punto *b*), estratto a sorte fra un gruppo di tre di tali argomenti scelti dalla commissione.

Roma, addì 19 novembre 1966

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della Difesa - Direzione generale del personali civili e degli affari generali (Marina) Divisione personali civili - Sezione 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di assistente di geofisica e meteorologia presso l'Istituto idrografico della marina di Genova.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) è in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .
6) è disposto, in caso di nomina, a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi;
7) è di sana e robusta costituzione fisica;
8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; ;
9) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica amministrazione (4);

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte, pratica ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N.B. - Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a due posti di assistente di geofisica e meteorologia presso l'Istituto idrografico della Marina di Genova ».

(11933)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre borse di studio presso la Scuola archeologica italiana di Atene

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, il regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260 e la legge 27 ottobre 1951, n. 1342, relativi alla Scuola archeologica di Atene;
Vista l'unita proposta del direttore della Scuola archeologica italiana di Atene;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami a posti di alunno presso la Scuola italiana di archeologia di Atene per l'anno 1968:

1) un concorso a due borse di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane;
2) un concorso a una borsa di alunno aggregato per la architettura.

Art. 2.

Agli alunni per l'archeologia per il soggiorno in Grecia di un anno accademico di nove mesi verrà corrisposto un assegno complessivo di L. 720.000 e quello per l'architettura per il soggiorno in Grecia di sei mesi un assegno complessivo di lire 480.000. A tutti saranno rimborsate le spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa ed altresì le spese di viaggio ed esplorazioni in Grecia e in Oriente a cui eventualmente parteciperanno.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale antichità e belle arti - Ufficio concorsi) non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dei titoli di merito scientifici, didattici, amministrativi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'amministrazione nel termine di quindici giorni dall'invito che sarà loro rivolto, e a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del bando di concorso non abbia superato l'età di anni 35;
2) certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;
3) certificato di sana e robusta costituzione fisica;
4) *a*) diploma di laurea in lettere, o copia autentica, per i candidati alle borse di alunno per l'archeologia;
b) diploma di laurea in architettura conseguita in una università o istituto superiore, o copia autentica di esso, per i candidati alle borse di alunno aggregato per l'architettura;
5) certificato generale penale negativo;
6) certificato di buona condotta morale e civile.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alla prescrizione di legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6) dovranno avere una data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammessa la presentazione di più di un dattiloscritto. I manoscritti non saranno presi in considerazione.

Art. 4.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1) per i concorrenti a posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane:
a) una prova scritta consistente in un tema su argomento riguardante la storia dell'arte o le antichità greche e romane;
b) una prova orale comprendente le stesse materie della prova scritta, durante la quale la commissione potrà accertarsi della buona conoscenza del candidato delle lingue e letteratura classiche, e di almeno due lingue moderne.

I candidati dovranno indicare nella domanda se intendono sostenere la prova scritta e quella orale prevalentemente sulla storia dell'arte classica o sulle anchità greche e romane;

2) per i concorrenti al posto di alunno aggregato per la architettura:
a) una prova pratica estemporanea consistente nel rilievo e nello studio analitico di un monumento o di una sua parte corredati da una breve relazione illustrativa;
b) una prova orale sulla storia dell'architettura, prevalentemente di quella classica.

Art. 5.

L'onere complessivo previsto per l'attribuzione delle predette borse di studio graverà sul bilancio della Scuola archeologica italiana di Atene.

Art. 6.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi anzidetti saranno composte secondo il disposto dell'art. 6 del regolamento per la Scuola archeologica italiana di Atene - approvato con regio decreto 18 gennaio 1914.

Art. 7.

Con particolare avviso verranno indicati i giorni in cui avranno luogo gli esami e la sede di essi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1967

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1968
Registro n. 4, *foglio n.* 177

(462)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva, riservato a laureati in ingegneria.

Le prove scritte del concorso di cui al titolo avranno luogo in Roma, presso il CRAL Monopoli, via Ascianghi n. 4-6, nei giorni 12, 13 e 14 febbraio 1968, quelle obbligatorie e nel successivo giorno 15, la prova facoltativa di lingue estere, con inizio alle ore 8,30.

(436)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO - ROMA

Esito del concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte nella nuova sede del Palazzo di giustizia di Rieti.

La commissione giudicatrice del concorso nazionale per la ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguire nel nuovo edificio sede del Palazzo di giustizia di Rieti, bandito con decreto del 6 luglio 1966 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1967, ha prescelto alla unanimità il bozzetto presentato dall'artista Tortorici Antonino perchè è risultato il più aderente all'architettura del Palazzo di giustizia di Rieti cui è destinata l'opera d'arte che verrà realizzata sulla base del predetto bozzetto.

(351)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4294 del 12 agosto 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1966, nel comune di Diano Marina e nei consorzi ostetrici di: Badalucco in consorzio con Carpasio e Montalto Ligure; Borghetto d'Arroscia consorziato con Aquila d'Arroscia, Ranzo e Vessalico;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854 e quello del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Imperia, dell'ordine provinciale dei medici, nonchè dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia alla data del 30 novembre 1966 nei comuni e consorzi indicati in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Ughetto dott. Giuseppe, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Lombardi dott. Michele, ispettore generale medico, titolare dell'ufficio del medico provinciale di Savona;

Minioto dott Vincenzo, direttore di sezione della prefettura di Imperia;

Bentivoglio prof. Franco, primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale civile di Sanremo;

Zaccagna dott. Carlo Alberto, specialista in ostetricia e ginecologia;

Volpi Ottavia, ostetrica condotta del comune di Sanremo.

Segretario:

Bernardino Lo Prejato dott. Luigi, consigliere di 2ª classe, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Imperia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, della prefettura di Imperia e dei comuni interessati.

Imperia, addì 30 dicembre 1967

Il medico provinciale: TRILLO

(103)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienico sanitaria dei comuni di Bientina, Buti e Calcinaia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 128/1 del 16 gennaio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienico sanitaria dei comuni di Bientina, Buti e Calcinaia della provincia di Pisa;

Visto il proprio decreto n. 2786 Div. Amm/va del 30 agosto 1967, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il proprio decreto n. 3176 Div. Amm/va del 27 settembre 1967, con cui è stato provveduto all'ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visti i processi verbali redatti dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito da essa formulata secondo l'ordine delle votazioni riportate;

Constatata la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Morelli Pier Luigi . . . . punti 164,920 su 240
2. Guancioli Anna Maria Clara . . » 150,400 »
3. Barbera Pasquale . . . . » 147,850 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di quest'ufficio, della prefettura di Pisa e dei comuni interessati.

Pisa, addì 11 dicembre 1967

Il medico provinciale: TURSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4574/1 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienico sanitaria dei comuni di Bientina, Buti e Calcinaia con sede in Bientina;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del vincitore del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il candidato Morelli dott. Pier Luigi, primo classificato nella graduatoria degli idonei al concorso indicato in premessa, viene dichiarato vincitore del concorso per il posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienico sanitaria dei comuni di Bientina, Buti e Calcinaia.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

Il predetto dovrà assumere servizio entro 15 giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pisa, addì 11 dicembre 1967

Il medico provinciale: TURSI

(172)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.